APPROFONDIMENTO CIVILE

Il Tribunale di Taranto riconosce la rivalutazione della retribuzione pensionabile per esposizione all'amianto (Sentenza n. 441/2023)

Data pubblicazione: 24/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Un soggetto titolare di pensione anticipata [1], assistito dall'avv. Massimiliano Del Vecchio [2], adiva il Tribunale del Lavoro di Taranto, chiedendo che il prefato trattamento fosse giudizialmente rideterminato, ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge 257/1992 e art. 47 d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003, con computo del periodo di sua accertata esposizione qualificata ad amianto, ai fini della misura della pensione.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TARANTO

Il Tribunale del Lavoro di Taranto, nella persona del Magistrato Dott. Saverio Sodo, accoglieva la domanda.

Infatti, dalla istruttoria in giudizio era emerso, e provato, che il ricorrente, dal febbraio 1985 ad ottobre del 2003, aveva lavorato in un reparto in cui era presente la fibra killer; il periodo di esposizione era pari a di 761 settimane, periodo superiore ai dieci anni, il minimo rilevante di esposizione per avere diritto ai benefici di cui alle leggi citate sopra.

Viceversa, queste 761 settimane, a contatto con quella fibra, erano state considerate dall'Inps come settimane qualsiasi, in quanto il lavoratore non aveva traccia di quel periodo ad alto rischio nella sua pensione.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

LA PORTATA DELLA SENTENZA

La sentenza è destinata ad avere effetti dirompenti, in quanto riconosce – demolendo l'orientamento fin qui più diffuso [3] – la rivalutazione anche in favore dei lavoratori andati in pensione dopo il 1995 con il sistema misto o contributivo.

NOTE

[1] La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l'assegno pensionistico prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

[2] Che si ringrazia per aver messo a disposizione il testo della sentenza in commento.

[3] Per cui l'accesso al beneficio che si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, bisogna aver maturato almeno 18 anni di anzianità entro il 31 dicembre 1995.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati